



# POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

**La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.**

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

**Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.**

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Labour review

Periodico  
di informazione  
lavoristica  
e previdenziale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Osservatorio del lavoro</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Normativa e prassi in evidenza</b>                                   |           |
| Lavoro intermittente per imprese alimentari artigiane                   | <b>10</b> |
| Omesso o tardivo versamento contributi: calcolo somme aggiuntive        | <b>12</b> |
| <b>Schede operative</b>   |           |
| Novità ammortizzatori sociali 2018 dalla Legge di Bilancio              | <b>14</b> |
| Le novità per i settori sport e spettacolo dalla Legge di Bilancio 2018 | <b>17</b> |
| Istruzioni autoliquidazione 2017/2018                                   | <b>20</b> |
| <b>Contrattazione collettiva</b>  |           |
| Rinnovi contrattuali dicembre 2017                                      | <b>24</b> |
| <b>Scadenzario</b>  |           |
| Principali scadenze del mese di marzo                                   | <b>27</b> |

## Rapporto di lavoro

---

### **Invio prospetto disabili posticipato al 28 febbraio 2018**

Il Ministero del lavoro, con notizia del 31 gennaio 2018, nel comunicare che verrà effettuata attività di manutenzione straordinaria del sito, annuncia che la scadenza per l'invio del prospetto informativo disabili è posticipata al 28 febbraio 2018. Precisa inoltre che, per adempiere alla procedura telematica delle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, durante il periodo del disservizio è possibile utilizzare l'app "Dimissioni Volontarie", disponibile sia per i cittadini in possesso di SPID, sia per i soggetti abilitati che potranno accedere con le credenziali di Cliclavoro.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 31/1/2018**

### **Lavoro intermittente per imprese alimentari artigiane**

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpellato n. 1 del 30 gennaio 2018, ha chiarito che le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente, ai sensi del punto 5 della tabella allegata al R.D. 2657/1923, solo se operano nel settore dei "pubblici esercizi in genere", tenuto anche conto dei criteri di individuazione richiamati nell'interpellato n. 26/2014.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato, 30/1/2018, n. 1**

### **Retribuzioni lavoratori all'estero 2018: le istruzioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 16 del 29 gennaio 2018, ha comunicato che con D.M. 20 dicembre 2017 (G.U. n. 14/2018) sono state fissate per l'anno 2018 le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.

La circolare illustra l'ambito di applicazione, le istruzioni operative e le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2018. I datori di lavoro possono infatti regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2018, esponendo in UniEmens le differenze da regolarizzare.

**Inps, circolare, 29/1/2018, n. 16**

### **Garante privacy: controllo dei consumi delle Sim aziendali nel rispetto della privacy**

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 3 dell'11 gennaio 2018, ha stabilito che l'azienda può verificare i consumi telefonici aziendali sulle Sim fornite ai lavoratori, attenendosi però a precise misure a tutela della riservatezza.

Pertanto, trattandosi di un sistema idoneo a realizzare un controllo a distanza dei dipendenti, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere uno specifico accordo in sede sindacale, informare adeguatamente i dipendenti e adottare un disciplinare interno per regolamentare le condizioni di uso delle Sim in dotazione ai dipendenti. Inoltre, il file sul quale saranno memorizzati i dati estratti dal portale del fornitore del servizio di comunicazione elettronica dovrà essere protetto mediante opportune tecniche di cifratura e, nell'ambito delle successive elaborazioni, i dati dovranno essere anonimizzati mediante l'utilizzo di tecniche che non consentano la re-identificazione dell'interessato. I dati potranno essere conservati entro un limite di 6 mesi. Qualora vengano riscontrati "consumi anomali", la società provvederà a rilevarne le cause e, ove necessario, evidenzierà al proprio interno l'esigenza di contenere i costi aziendali, ma i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari.

**Garante per la protezione dei dati personali, decisione, 11/1/2018, n. 3**

### **Verifiche ispettive sulla mancata applicazione del Ccnl**

L'INL, con circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, ha offerto ai propri ispettori indicazioni operative circa l'attività di vigilanza verso le aziende che non applicano i Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che possono determinare problematiche di dumping.

**INL, circolare, 25/1/2018, n. 3**

## **Legge di Bilancio 2018: l'INL illustra le novità**

L'INL, con circolare n. 2 del 25 gennaio 2018, ha illustrato le disposizioni di interesse per l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale contenute nella Legge di Bilancio 2018.

**INL, circolare, 25/1/2018, n. 2**

## **Stabilite le retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018, il D.I. 20 dicembre 2017 dei Ministeri del lavoro e dell'economia, che ha fissato, per l'anno 2018, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori che prestano la loro attività all'estero.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, D.I., 20/12/2017, G.U., 18/1/2018, n. 14**

## **Giornalisti dipendenti e parasubordinati: minimali e massimali retributivi 2018**

Con circolare n. 1 del 18 gennaio 2018, l'Inpgi ha provveduto ad aggiornare minimali e massimali retributivi utili al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sia per i giornalisti subordinati che per quelli iscritti alla Gestione separata.

**Inpgi, circolare, 18/1/2018, n. 1**

## **Lavoro domestico: minimi in vigore dal 1° gennaio 2018**

In data 17 gennaio 2018, presso il Ministero del lavoro, la Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo ha siglato l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita, come previsto dal Ccnl lavoro domestico.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2018.

**Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo, accordo, 17/1/2018**

## **Le condizioni per il distacco dell'apprendista nel parere INL**

L'INL, con parere del 12 gennaio 2018, ha precisato che è possibile avvalersi dell'istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, cioè la sussistenza dell'interesse del distaccante, l'espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

In merito a quest'ultima figura, l'INL ricorda che il Ministero del lavoro, con circolare n. 40/2004, seppure con riferimento alle modalità di formazione a distanza, ha chiarito che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell'unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all'attività di "tutoraggio". In tali casi, pertanto, la condizione è che il tutor sia in grado di garantire l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità e alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

**INL, parere, 12/1/2018**

## **Decreto flussi 2018: le istruzioni per la presentazione delle domande**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018 il D.P.C.M. 15 dicembre 2017, recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018, che per l'anno 2018 è fissata in 30.850 unità.

I Ministeri dell'interno e del lavoro, con circolare congiunta del 17 gennaio 2018, hanno illustrato i contenuti del c.d. decreto flussi 2018 e indicato le modalità di presentazione delle istanze.

I termini per la presentazione delle domande decorrono:

- per i lavoratori subordinati non stagionali e autonomi, dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2018 (pre-compilazione moduli disponibile dal 18 gennaio 2018);

- per i lavoratori subordinati stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, dalle ore 9.00 del 31 gennaio 2018 (precompilazione moduli disponibile dal 24 gennaio 2018).

**D.P.C.M. 15/12/2017, G.U., 16/1/2018, n. 12**

**Ministero dell'Interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 17/1/2018**

## **Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2017**

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2016, per il mese di dicembre 2017 è pari a 2,098205. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di dicembre è pari a 101,1.

**Istat, comunicato stampa, 16/1/2018**

## **Contributi e fisco**

### **Depenalizzazione omesso versamento ritenute: periodo annuo di riferimento**

L'Inps, con messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018, ha offerto chiarimenti in merito al periodo di riferimento per la verifica dell'eventuale omissione del versamento delle ritenute previdenziali.

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell'importo complessivo superiore a euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, che, con l'informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell'individuazione dell'importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell'anno precedente - novembre dell'anno in corso).

Restano pertanto confermate le indicazioni della circolare Inps n. 121/2016, secondo cui l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). In relazione a ciò, i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

**Inps, messaggio, 31/1/2018, n. 437**

### **Gestione separata: aliquote contributive 2018**

L'Inps, con circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

**Inps, circolare, 31/1/2018, n. 18**

### **Lavoratori domestici: contributi 2018**

L'Inps, con circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2018 per i lavoratori domestici, confermando la minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cuaf.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La circolare riporta le tabelle con l'importo dei contributi dovuti con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali.

**Inps, circolare, 29/1/2018, n. 15**

## **Contribuzione Inps: minimali e massimali 2018**

L'Inps, con circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, ha comunicato, relativamente all'anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

**Inps, circolare, 26/1/2018, n. 13**

## **Ammortizzatori sociali: gli importi massimi 2018**

L'Inps, con circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, ha indicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

**Inps, circolare, 31/1/2018, n. 19**

## **Previdenza complementare e versamento Tfr progressivo: l'approfondimento della Fondazione Studi**

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento del 30 gennaio 2018, ha analizzato il tema del conferimento del Tfr progressivo, attualmente giacente presso il Fondo di tesoreria Inps. Le norme sulla previdenza complementare consentono ai lavoratori di optare in qualsiasi momento per una delle forme di previdenza del secondo pilastro, revocando la preferenza iniziale di lasciare la liquidità in azienda.

La Fondazione studi offre un quadro completo delle norme che legittimano il trasferimento, soffermandosi anche sul risparmio fiscale che questa scelta comporterebbe alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

**Fondazione studi dei consulenti del lavoro, approfondimento, 30/1/2018**

## **Fondo di integrazione salariale: modalità di pagamento delle prestazioni**

L'Inps, con messaggio n. 378 del 26 gennaio 2018, ha comunicato che da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, la corresponsione delle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di integrazione salariale, e in generale dai Fondi di solidarietà, deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall'Istituto al soggetto datoriale o da questo conguagliata.

Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa.

L'Istituto, considerato che da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale nei primi giorni di gennaio 2018 la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento diretto, invita le Strutture territoriali a verificare le serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di lavoro l'esito dell'istruttoria e, quindi, la conversione d'ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso.

**Inps, messaggio, 26/1/2018, n. 378**

## **Cig: anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva**

Il Ministero del lavoro, con nota ministeriale n. 525 del 18 gennaio 2018, ha fornito nuove indica-

zioni in merito all'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva, necessaria per avere diritto alla Cig.

Per quanto attiene al criterio di riconoscimento, nei riguardi dei lavoratori, dei 90 giorni di anzianità lavorativa al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale, la formulazione letterale dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015, prevede che il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro ai fini dell'accesso alla Cig sussiste al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'anzianità di lavoro si realizza presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
- si tratta di un'anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
- l'anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento. Diversamente, la disposizione in esame non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell'anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 18/1/2018, n. 525**

## **Garanzia Giovani: le regole applicative 2018**

L'Anpal, con decreto n. 3 del 2 gennaio 2018, ha fornito le regole applicative dell'incentivo occupazione Neet spettante ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, assumono giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni di età, aderenti al programma Garanzia Giovani.

**Anpal, decreto, 2/1/2018, n. 3**

## **Rottamazione e Durc: modificate le istruzioni di accesso alla definizione agevolata**

L'Inps, con il messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018, che annulla e sostituisce il n. 142/2018, ha modificato le istruzioni di accesso alla nuova definizione agevolata, mantenendo invece inalterato quanto comunicato con il precedente messaggio relativamente ai riflessi dell'estensione della definizione agevolata sulla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva.

**Inps, messaggio, 23/1/2018, n. 322**

## **Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva**

L'Inps, con messaggio n. 319 del 23 gennaio 2018, ha comunicato che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per l'anno 2017 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva. Pertanto sono stati predisposti i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta, disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione "Posizione assicurativa" - "Dati del modello F24", dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

**Inps, messaggio, 23/1/2018, n. 319**

## **Autoliquidazione 2017/2018: istruzioni operative**

L'Inail, con istruzione operativa n. 1387 del 22 gennaio 2018, ha offerto indicazioni relativamente all'autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018, evidenziandone novità e scadenze e rimandando alla Guida all'autoliquidazione 2017/2018 pubblicata sul sito dell'Istituto per ulteriori dettagli.

Inoltre, l'Inail ricorda che, in attesa dell'approvazione delle nuove tariffe dei premi con apposito D.M., il premio anticipato per il 2018 è provvisoriamente calcolato sulla base delle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, con applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, primo periodo, L. 147/2013, ove spettante.

**Inail, istruzione operativa, 22/1/2018, n. 1387**



## **Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018**

L'Inps, con circolare n. 10 del 24 gennaio 2018, ha reso noto che dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

**Inps, circolare, 24/1/2018, n. 10**

## **Settore pesca: indennità a sostegno del reddito**

Il Ministero del lavoro ha pubblicato la circolare n. 1 del 19 gennaio 2018, integrativa della circolare n. 22/2017, che chiarisce l'ambito applicativo dell'indennità giornaliera a favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima e fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle istanze. In particolare, la circolare estende l'indennità ai casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non solo a quelle di cui al D.M. 16769/2017.

L'indennità giornaliera, inoltre, è riconosciuta anche per la giornata del sabato, che viene conteggiata come giornata lavorativa.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 19/1/2018, n. 1**

## **Istanze disoccupazione e Anf agricoli tramite il servizio Detrazioni unificate**

L'Inps, con messaggio n. 271 del 19 gennaio 2018, ha comunicato che è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017: è possibile, pertanto, trasmettere le domande utilizzando gli sportelli telematici a disposizione sia on line (da Patronato e da Cittadino) che off-line (lotti e cooperazione applicativa).

**Inps, messaggio, 19/1/2018, n. 271**

## **Compilazione elenchi nominativi braccianti agricoli 2017**

L'Inps, con circolare n. 2 del 17 gennaio 2018, ha riepilogato gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2017 e gli adempimenti a carico delle aziende agricole che intendono accedere alle agevolazioni per avversità atmosferiche.

**Inps, circolare, 17/1/2018, n. 2**

## **Imprenditori agricoli professionali: presentazione delle istanze di esonero**

L'Inps, con messaggio n. 195 del 17 gennaio 2018, ha chiarito che la presentazione delle istanze di esonero per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che, operando in zona normale, effettuino l'iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è ammessa sino alla data del 31 marzo 2018.

**Inps, messaggio, 17/1/2018, n. 195**

## **Disponibile il modello 730/2018**

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018, ha approvato la versione definitiva del modello 730/2018, che dovrà essere inviato entro il nuovo termine del 23 luglio per sia per chi invia la precompilata in autonomia sia per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Una delle novità del modello è la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Viene inoltre aumentato il limite per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro). Infine, è aumentato l'importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai la-

voratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

**Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2018, n. 10793**

## **Pubblicata la versione definitiva della CU 2018**

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10729 del 15 gennaio 2018, ha approvato la versione definitiva del modello di dichiarazione CU 2018, che si caratterizza per una più ampia sezione relativa ai premi di risultato e alle misure di welfare erogate ai lavoratori dipendenti. Inoltre è prevista una sezione per le locazioni brevi ed è stata implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione. Il termine ultimo di trasmissione telematica della dichiarazione CU 2018 è fissato al 7 marzo 2018.

**Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2018, n. 10729**

## **770/2018: disponibile la versione definitiva**

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 10621 del 15 gennaio 2018, ha approvato la versione definitiva del modello 770/2018, la cui principale novità riguarda l'esposizione delle compensazioni operate a mezzo F24.

**Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/1/2018, n. 10621**

## **Indicazioni Inps su definizione agevolata e Durc on line**

L'Inps, con messaggio n. 142 del 12 gennaio 2018, ha offerto indicazioni in merito all'articolo 1, D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017, relativamente alla definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione e agli effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva (Durc on line). L'Istituto chiarisce le modalità di funzionamento della nuova definizione agevolata degli importi a ruolo e precisa che la regolarità contributiva, e quindi il rilascio del Durc, è ottenibile fin dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e prosegue in caso di regolare pagamento delle rate previste dal piano di dilazione.

**Inps, messaggio, 12/1/2018, n. 142**

## **Resto al Sud: istanze dal 15 gennaio**

Il sito Invitalia, con comunicato stampa dell'11 gennaio 2018, ha reso noto che a partire dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2018 è possibile presentare istanza di finanziamento per l'agevolazione Resto al Sud nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il beneficio è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle suddette Regioni, che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non siano titolari di altre imprese attive e che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi 3 anni. Possono presentare la domanda singoli giovani o gruppi di giovani che, successivamente alla data del 21 giugno 2017, si sono costituiti o si costituiranno rispettivamente in ditte individuali o società, anche cooperative. Le domande, da presentare esclusivamente on line sul sito di Invitalia, previa registrazione ai servizi telematici, sono valutate in base all'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi.

**Invitalia, comunicato stampa, 11/1/2018**

## **Costi chilometrici Aci 2018**

È stato pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O. n. 63, il comunicato dell'Agenzia delle entrate, che ha diffuso le tariffe nazionali dei costi chilometrici Aci di esercizio di autovetture e motocicli elaborate per l'anno 2018, che assurgono a parametro di commisurazione del reddito di lavoro dipendente legato all'uso personale, da parte dei lavoratori dipendenti, delle autovetture aziendali loro concesse in uso promiscuo.

**Agenzia delle entrate, comunicato, G.U., 29/12/2017, n. 302, S.O. n. 63**

## **ASDI abrogato dal 1° gennaio 2018**

L'Inps, con messaggio n. 196 del 17 gennaio 2018, ha ricordato che, come previsto dall'articolo 18, D.Lgs. 147/2017, l'assegno di disoccupazione ASDI è abrogato dal 1° gennaio 2018.

Pertanto, la procedura informatica di gestione dell'ASDI è stata adeguata al fine di valutare e istruire le domande, verificando la presenza dei requisiti di accesso all'assegno di disoccupazione maturati entro il 1° gennaio 2018. In particolare, sarà automaticamente verificato che il requisito della completa fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI, per la sua durata massima, sia stato maturato alla data del 1° gennaio 2018.

**Inps, messaggio, 17/1/2018, n. 196**

## **Fondo ai condannati impegnati in lavori di pubblica utilità e imputati alla prova**

L'Inail, con circolare n. 5 del 12 gennaio 2018, ha reso noto che la Legge di Bilancio 2018 ha finanziato il Fondo ai condannati impegnati in lavori di pubblica utilità e imputati ammessi alla prova, in via sperimentale, nel limite di 3 milioni di euro, anche per gli anni 2018 e 2019, a favore degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti, impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.

I servizi on line aggiornati sono disponibili dal 15 gennaio 2018; nell'home page in [www.inail.it](http://www.inail.it) è attivato il "contatore" che evidenzia la disponibilità del Fondo per il 2018, con la dotazione iniziale di 3 milioni di euro.

**Inail, circolare, 12/1/2018, n. 5**

## Lavoro intermittente per imprese alimentari artigiane

**Ministero del lavoro, interpello, 30/1/2018, n. 1**

*Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 30 gennaio 2018, ha chiarito che le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al R.D. 2657/1923, solo se operano nel settore dei "pubblici esercizi in genere", tenuto anche conto dei criteri di individuazione richiamati nell'interpello n. 26/2014.*

### Il testo dell'interpello n. 1/2018

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 30 gennaio 2018, n. 1**

**Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Lavoro intermittente – attività artigiane.**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha formulato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.

In particolare, l'Ente chiede di conoscere se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si sottolinea che nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923 sono declinate le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 81 del 2015.

In particolare, al punto n. 5 vengono individuate le prestazioni svolte da: "camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955."

Tale terminologia evidenzia che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano le due condizioni indicate al citato punto 5: una di tipo soggettivo e una di tipo oggettivo. In tal senso è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina e che l'attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate.

Con riferimento al quesito posto dall'interpellante, si ritiene che il tenore letterale utilizzato al punto 5 in esame non consente di estendere la nozione di "esercizi pubblici in genere" anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.

Al riguardo, appare utile ricordare che il settore dei pubblici esercizi, insieme ai settori del turismo e dello spettacolo, gode della specifica deroga al limite delle 400 giornate prevista all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2015. In proposito, questa Amministrazione nell'interpello n. 26 del 7 novembre 2014 aveva già chiarito che tale deroga è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di commercio con il codice attività ATECO 2007 - corrispondente ai citati settori produttivi - sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO dei settori in questione, svolgano attività proprie del turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi. Alla luce di quanto sopra riportato, le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di

# *Normativa e prassi in evidenza*

lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 solo se operano nel settore dei "pubblici esercizi in genere", tenuto anche conto dei criteri di individuazione già richiamati nel citato interpello n. 26 del 2014.

## **Omesso o tardivo versamento contributi: calcolo somme aggiuntive** **Inps, circolare, 2/2/2018, n. 23**

*L'Inps, con circolare n. 23 del 2 febbraio 2018, ha indicato la percentuale di calcolo delle somme aggiuntive, per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il saggio di interesse legale applicabile alle prestazioni pensionistiche.*

### **Il testo della circolare n. 23/2018**

**Oggetto: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017.**

**SOMMARIO:** Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

#### **Indice**

1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

#### **1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018**

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.

#### **2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato**

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correttezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,3% di cui al Decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

#### **3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali**

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

# Normativa e prassi in evidenza

In relazione a ciò, la misura dell'interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.

## Allegato 2

| Periodo di validità     | Saggio di interesse legale |
|-------------------------|----------------------------|
| fino al 15.12.1990      | 5%                         |
| 16.12.1990 - 31.12.1996 | 10%                        |
| 01.01.1997 - 31.12.1998 | 5%                         |
| 01.01.1999 - 31.12.2000 | 2,5%                       |
| 01.01.2001 - 31.12.2001 | 3,5%                       |
| 01.01.2002 - 31.12.2003 | 3%                         |
| 01.01.2004 - 31.12.2007 | 2,5%                       |
| 01.01.2008 - 31.12.2009 | 3%                         |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 1%                         |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 1,5%                       |
| 01.01.2012 - 31.12.2013 | 2,5%                       |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 1%                         |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,5%                       |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,2%                       |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,1%                       |
| 01.01.2018 -            | 0,3%                       |

## Novità ammortizzatori sociali 2018 dalla Legge di Bilancio

**L**a Legge di Bilancio per il 2018 contiene diverse disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, tra le quali si segnalano le seguenti.

### Raddoppio del ticket per licenziamenti collettivi

Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento della Cigs, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, L. 92/2012, è innalzata dal 41% all'82%, fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.

Ciò significa che il contributo di licenziamento è, per tali casi, raddoppiato.

### Accordo di ricollocazione

Al D.Lgs. 148/2015 è stato aggiunto l'articolo 24-bis, avente ad oggetto l'accordo di ricollocazione stipulabile in sede di consultazione sindacale, per limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori interessati possono richiedere all'Anpal l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro di durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere:

- beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente);
- ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Al datore di lavoro che assume tale lavoratore è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata. L'esonero è riconosciuto per non più di:

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, più ulteriori 6 mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

### Proroga Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale

È stato inserito nel D.Lgs. 148/2015 l'articolo 22-bis. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei



medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale:

- sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi, o qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
- sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Per essere ammessi all'intervento occorre presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale, che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata, o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni.

## Settore pesca

Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto interministeriale saranno disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità.

Inoltre, dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti citati è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno.

## Aree di crisi industriale complessa

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie già ripartite tra le Regioni possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette Regioni, alla proroga della Cigs e della mobilità in deroga.

Inoltre, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di Cigs nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga, fino al limite massimo di 12 mesi e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito. L'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del D.Lgs. 148/2015.

Nelle medesime aree può inoltre essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di 12 mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. 83473/2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure

di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e all'Anpal. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Infine, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148/2015, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.

## **Fis**

È stato modificato il D.Lgs. 148/2015 e, tali interventi, hanno determinato l'incremento del c.d. "tetto aziendale". Infatti, allo stato attuale, ai sensi del modificato articolo 29, comma 4, alle prestazioni erogate dal Fis si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a 10 volte (non più 4) l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. Inoltre, è stata abrogata la disposizione che prevedeva che, in via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il limite di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, fosse modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, 10 volte nell'anno 2017, 8 volte nell'anno 2018, 7 volte nell'anno 2019, 6 volte nell'anno 2020, 5 volte nell'anno 2021. Ora il tetto aziendale è fissato in via strutturale in 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari, senza alcun periodo transitorio.

## **Esodo anticipato pensionandi**

Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo, limitatamente al periodo 2018-2020, il periodo nel quale i lavoratori coinvolti nel programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, già previsto in 4 anni, può essere elevato a 7 anni.

## Le novità per i settori sport e spettacolo dalla Legge di Bilancio 2018

**L**a Legge di Bilancio 2018 introduce importanti novità a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i settori dello spettacolo e dello sport.

### Società sportive dilettantistiche lucrative

Innanzitutto, i commi 353 e 354 hanno apportato importanti modifiche alla regolamentazione delle attività sportive dilettantistiche.

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro soltanto in una delle forme societarie di cui al titolo V, Libro V cod. civ.. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrative";
- b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un "direttore tecnico", qualificato da un punto di vista formativo.

L'imposta sul reddito delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni è ridotta alla metà: l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al regolamento UE 1407/2013. Sempre in materia fiscale, alle società sportive dilettantistiche lucrative si applica l'Iva ridotta al 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro, effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (commi 363-364).

### Collaborazioni

Tra le deroghe previste dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, alla disciplina dell'etero organizzazione, che determina l'applicazione alle collaborazioni coordinate e continuative della disciplina del lavoro subordinato, sono state incluse specificatamente, oltre alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall'articolo 90, L. 289/2002, anche le collaborazioni in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.

Il Coni, inoltre, ai sensi del comma 358, può specificare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 242/1992, che costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir; viceversa, i compensi derivanti dai contratti di collabo-

razione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 Tuir (comma 359).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini della sola assicurazione Ivs, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge, la contribuzione al predetto Fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

## Redditi vari

La Legge di Bilancio, al comma 367, modifica la disciplina fiscale di indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati di cui al comma 1, lettera m), articolo 67, Tuir: non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Nell'articolo 67, lettera m (Redditi diversi), rientrano:

- le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

## Prestazioni occasionali (PrestO)

Mediante la modifica dell'articolo 54-bis, D.L. 50/2017, è stata prevista la possibilità di utilizzare le PrestO (così come avveniva con il lavoro accessorio mediante voucher) per i servizi di steward negli impianti sportivi, con compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Inoltre, al comma 6, dopo la lettera b), sono state aggiunte tra i soggetti che possono ricorrere alle PrestO le società sportive di cui alla L. 91/1981 e sono state incluse determinate attività sportive nell'ambito di applicazione del Libretto famiglia.

## Certificato di agibilità

L'articolo 6, D.Lgs. 708/1947, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2388/1952, è stato sostituito. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) dell'articolo 3, comma 1, con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'Inps. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, comma 1, dal numero 1) al numero 14), con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa, il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, numero 23-bis), salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le im-

prese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, comma 14, dal numero 1) al numero 14), nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

In caso di inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

## Istruzioni autoliquidazione 2017/2018

**C**on la nota n. 1387/2018 l'Inail ha fornito le istruzioni relative all'autoliquidazione annuale dei premi 2017/2018, di seguito riassunte. L'Istituto rende noto in premessa che, in attesa dell'approvazione delle nuove tariffe dei premi, il premio anticipato per il 2018 è provvisoriamente calcolato sulla base delle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017, con l'applicazione della riduzione ex articolo 1, comma 128, 1° periodo, L. 147/2013, ove spettante.

### Scadenze e servizi

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2018 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è il 28 febbraio 2018.

I datori di lavoro titolari di Pat (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici Alpi online e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902018.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Le imprese armatrici devono inoltre allegare apposita documentazione tramite la specifica funzione prevista nei servizi online.

Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi online di "Armo/Disarmo-Assicurazione" le date di disarmo e riarmo o di eventuali periodi di Cigs.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, allo 0,68%:

| Rate | Data scadenza | Data utile per pagamento | Coefficienti |
|------|---------------|--------------------------|--------------|
| 1    | 16/2/2018     | 16/2/2018                | 0            |
| 2    | 16/5/2018     | 16/5/2018                | 0,00165808   |
| 3    | 16/8/2018     | 20/8/2018                | 0,00337205   |
| 4    | 16/11/2018    | 16/11/2018               | 0,00508603   |

Il pagamento in 4 rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2018 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2017 devono inviare all'Inail, entro il 16 febbraio 2018, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio "Riduzione Presunto", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2018.

Gli armatori, entro lo stesso termine, devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l'analogo servizio "Riduzione presunto" per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di Pat sono disponibili nel "fascicolo aziende" le comunicazioni delle basi di calcolo per l'autoliquidazione 902018, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi "visualizza basi di calcolo" e "richiesta basi di calcolo" e per le PAN il servizio "visualizzazione elementi calcolo".

## Autoliquidazione di giugno

L'autoliquidazione è stata unificata a febbraio per tutti i soggetti assicuranti. Pertanto anche quelli che hanno iniziato l'attività al termine del 2017 possono effettuare l'autoliquidazione a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio. La Comunicazione delle basi di calcolo è pubblicata nel fascicolo aziendale.

## Addizionale Fondo vittime amianto

Con la circolare n. 2/2018 l'Inail ha precisato che per l'anno 2017 l'addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto è stata fissata come segue:

- nella misura dell'1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all'articolo 3, comma 3, D.I. 30/2011 (imprese inquadrare nelle gestioni tariffarie Artigianato, Industria, Terziario e altre Attività, titolari di Pat);
- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all'articolo 3, comma 4, medesimo D.I., relative alle categorie naviglio trasporto passeggeri e concessionari di bordo, trasporto merci nazionale e internazionale.

Sono stati inoltre confermati anche per l'anno 2017 i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell'addizionale, come indicati all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, citato D.I..

L'addizionale verrà applicata in sede di regolazione dei premi, dovuti per l'anno 2017 con l'autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018.

Per le Pat, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nelle basi di calcolo del premio nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

L'addizionale si applica ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le seguenti voci di tariffa:

| Settore di inquadramento | Voce di tariffa  |
|--------------------------|--|
| Artigianato              | 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200       |
| Industria                | 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220 |
| Terziario                | 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220                               |
| Altre attività           | 3620, 4100, 6100, 7100   |

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'articolo 1, comma 189, L. 205/2017, ha disposto che a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. A seguito di tale modifica normativa, l'Istituto ha rielaborato le basi di calcolo per l'autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all'addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018. Il servizio di consultazione e download delle basi di calcolo fornisce dal 4 gennaio 2018 le informazioni corrette. Sono in corso di inserimento le relative comunicazioni aggiornate nel "fascicolo aziende". Contestualmente, sono stati modificati i programmi per escludere l'applicazione dell'addizionale amianto dal calcolo del premio anticipato dovuto per i codici ditta e le posizioni assicurative territoriali (Pat)/Posizioni assicurative navigazione (Pan) di nuova istituzione. I certificati di assicurazione e conteggio del premio emessi prima degli adeguamenti riguardanti il 2018 saranno rielaborati tempestivamente dalle sedi dell'Inail.

## Riduzioni del premio

Si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2017/2018:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Riduzione L. 147/2013 (Pat e Pan)    | Premio di regolazione 2017: 16,48%; premio di rata 2018: 15,81%.                          |
| Riduzione per il settore edile (Pat) | Per il 2017 la riduzione contributiva è dell'11,50%, da applicarsi alla regolazione 2017. |

# Schede operative

| Sgravi per pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea  | Aliquote al netto degli sgravi settore pesca   |                  |           |
|--|--|------------------|-----------|
|  | Tipologia pesca  | Regolazione 2016 | Rata 2017 |
|  | Oltre gli stretti  | 0                | 0         |
|  | Mediterranea   | 2,19%            | 2,19%     |
| Sgravio per il Registro internazionale (Pan)   | Sgravio totale   |                  |           |
| Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (Pat)   | 50% dei premi dovuti sia in regolazione 2017 che in rata 2018.   |                  |           |
| Riduzione per le imprese artigiane (Pat)   | 7,22% in regolazione 2017. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2017 Agevolazioni" con il codice 127.  |                  |           |
| Riduzione per Campione d'Italia (Pat)  | 50% del premio, sia per la regolazione 2017 sia per la rata 2018. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.  |                  |           |
| Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (Pat)  | 75% (cooperative operanti in zone montane) e 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia in regolazione 2017, sia in rata 2018. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.  |                  |           |
| Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (Pat) | 75% o 68%, in proporzione al prodotto conferito dai soci, coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2017, che alla rata 2018.  |                  |           |
| Riduzione per assunzioni - articolo 8, comma 9, L. 407/1990 (per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 - Pat)                                | <p>I benefici sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati a decorrere dal 1° gennaio 2015. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di 36 mesi (ultimo anno di applicazione: 2017).</p> <p>I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti operanti sempre nelle predette aree che hanno assunto entro il 31 dicembre 2014 con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da almeno 24 mesi hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di 36 mesi.</p> <p>Se le assunzioni sono state effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di 36 mesi.</p> |                  |           |
| Incentivi per assunzioni - articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012 (Pat)  | <p>Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi con contratto a tempo determinato, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al 18° mese dalla data della assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata a tempo indeterminato, la riduzione spetta per 18 mesi dall'assunzione.</p> <p>Le stesse riduzioni si applicano per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.</p>  |                  |           |



## Sospensioni sgravi pesca

L'agevolazione costituisce aiuto di Stato ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'UE. Come illustrato nella circolare n. 6/2018 il Ministero del lavoro ha espresso l'avviso che, in relazione al procedimento di autorizzazione della Commissione europea, al momento lo stesso debba essere sospeso.

Pertanto, fino a nuove indicazioni, è sospesa l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 6, D.L. 457/1997 ai premi e contributi assicurativi riscossi dall'Inail dal 1° gennaio 2018.

Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l'autoliquidazione 2017/2018 da parte dei:

- datori di lavoro iscritti alla Gestione navigazione per l'assicurazione dei componenti l'equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 "Pesca costiera" (è stato previsto il nuovo profilo tariffario Personale Ital/Comunit sospensione sgravi che sostituisce il profilo Personale Ital/Comunit con sgravi);
- pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.

La sospensione dell'agevolazione determina la necessità del pagamento per intero del premio 2017, che va regolato entro il 16 febbraio 2018.

## Autoliquidazione di giugno

L'autoliquidazione è stata unificata a febbraio per tutti i soggetti assicuranti. Pertanto, anche quelli che hanno iniziato l'attività al termine del 2017 possono effettuare l'autoliquidazione a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio. La Comunicazione delle basi di calcolo è pubblicata nel fascicolo aziendale.

## Rinnovi contrattuali dicembre 2017

### Autotrasporto merci e logistica – Accordo 3 dicembre 2017

In data 3 dicembre 2017 è stato rinnovato il Ccnl per il settore autotrasporto e logistica: di seguito alcune delle principali novità.

#### **Contrasto all'assenteismo: le disposizioni in materia di malattia**

Nell'accordo di rinnovo, al fine di contrastare fenomeni di assenteismo che, molto spesso, trovano la copertura in certificati di malattia "facili", difficilmente verificabili, soprattutto per le assenze di breve durata, sono state inserite una serie di misure di interesse per le aziende concentrate in un articolo privo di numerazione nel testo provvisorio sottoscritto.

Innanzitutto si prevede una forma di monitoraggio delle assenze a livello aziendale, che coinvolga le OO.SS. sindacali che hanno sottoscritto il Ccnl. In particolare, un canale importante è stato individuato negli accordi per la forfettizzazione del lavoro straordinario, relativamente ai quali il rinnovo ha previsto che ad ogni incremento individuale dei periodi di assenze debba corrispondere un decremento di retribuzione pari ad una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, ovvero da quello risultante dall'applicazione degli articoli 11 e 11-bis.

La penalizzazione tratteggiata nell'accordo deve essere limitata nel tempo, effettuata nel mese di competenza ed evidenziata in busta paga. Diviene quindi fondamentale, per la concreta applicazione di tali principi, l'inclusione negli accordi per la forfettizzazione.

Molto più diretta nell'efficacia è la misura successiva: per disincentivare le malattie successive a giornate non lavorative, si prevede che il trattamento economico dei primi 3 giorni di carenza sia il seguente:

- a) 4° evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative: integrazione al 75%;
- b) 5° evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative: integrazione al 50%;
- c) 6° evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative: integrazione al 25%;
- d) dal 7° evento di malattia nessuna integrazione.

Sono escluse da tale meccanismo le assenze dovute a eventi morbosi dovuti a ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery e le patologie individuate dalla circolare Inps n. 95/2016 e cioè:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Inoltre, le riduzioni del trattamento retributivo sopra indicate non si applicano agli eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni.

#### **Richiesta di risarcimenti danni nell'ambito di procedimenti disciplinari**

Il rinnovo modifica l'articolo 32, lettera B, introducendo un nuovo comma 2, volto a disciplinare la materia dei risarcimenti dei danni causati dal lavoratore. Innanzitutto si stabilisce la necessità che il datore di lavoro, prima della richiesta del risarcimento dei danni al lavoratore, deve aver preventivamente adottato almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno. Viene poi prevista una limitazione contrattuale al risarcimento: al lavoratore può essere addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro. Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro, la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 euro.

# Contrattazione collettiva

Qualora l'azienda abbia stipulato una copertura assicurativa con franchigia, al dipendente sarà addebitato il solo valore della franchigia stessa.

Gli importi così addebitati al dipendente saranno trattenuti con rate mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5 della retribuzione lorda mensile; in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto.

Se presenti, sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore.

Cambiano anche le regole per i danni di minore entità, per i quali può essere evitata la procedura disciplinare. Se il danno è inferiore a 1.000 euro e l'azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l'entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un Rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In tal caso l'importo addebitato al lavoratore sarà limitato al 75% dell'importo del danno. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura ordinaria, con preventiva contestazione disciplinare.

## Lavoro intermittente: abrogato il divieto

Il previgente testo del Ccnl autotrasporto merci e logistica conteneva una disposizione che ha creato non pochi problemi, operativi e interpretativi. Nelle premesse della parte relativa al mercato di lavoro, si prevedeva infatti che *"per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono di non applicarli al settore"*.

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, aveva recentemente chiarito che, qualora il contratto collettivo di categoria ponga espressamente un divieto di ricorso al lavoro intermittente, non ritenendo di individuare ragioni ed esigenze produttive giustificatrici, la parti sociali abbiano esercitato correttamente la propria autonomia contrattuale, potendo anche decidere di escludere il ricorso al lavoro a chiamata. L'articolo 13, D.Lgs. 81/2015, demanda al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive legittimanti il ricorso al lavoro intermittente. In assenza di tali previsioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, D.Lgs. 81/2015, operano le disposizioni di cui al D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia alla tabella allegata al R.D. 2657/1923. La contrattazione collettiva può però anche escludere la sussistenza di ipotesi oggettive di ricorso al lavoro intermittente, non rinvenendone le esigenze. Resterebbe comunque sempre legittimo il ricorso al lavoro intermittente nelle ipotesi in cui sussistano i requisiti soggettivi, di cui all'articolo 13, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ai sensi del quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.

Tenuto conto di tale interpretazione, che di fatto ha precluso l'utilizzo di tale contratto in contesti, caratterizzati da instabilità dell'attività produttiva, dove avrebbe determinato forti utilità alle aziende, il rinnovo del 3 dicembre 2017 abolisce il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata.

## Retribuzione

Infine, il rinnovo interviene in materia retributiva.

| Liv. | Vecchia retribuzione | Aumento 1.2.2018 | Aumento 1.7.2018 | Aumento 1.10.2018 | Aumento 1.1.2019 | Aumento 1.5.2019 | Aumento 1.10.2019 |
|------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Q    | 2.108,39             | 32,01            | -                | 32,01             | -                | 32,01            | 42,25             |
| 1    | 1.979,71             | 30,11            | -                | 30,11             | -                | 30,11            | 39,75             |
| 2    | 1.818,77             | 27,65            | -                | 27,65             | -                | 27,65            | 36,50             |
| 3S   | 1.642,37             | 25,00            | -                | 25,00             | -                | 25,00            | 33,00             |
| C3   | 1.642,37             | 25,09            | -                | 25,09             | -                | 25,09            | 33,12             |
| B3   | 1.642,37             | 25,00            | -                | 25,00             | -                | 25,00            | 33,00             |
| A3   | 1.642,37             | 24,91            | -                | 24,91             | -                | 24,91            | 32,88             |
| 3    | 1.598,78             | 24,24            | -                | 24,24             | -                | 24,24            | 32,00             |
| F2   | 1.598,78             | 24,34            | -                | 24,34             | -                | 24,34            | 32,13             |

# Contrattazione collettiva

|    |          |       |       |       |       |       |       |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| E2 | 1.598,78 | 24,25 | -     | 24,25 | -     | 24,25 | 32,01 |
| D2 | 1.598,78 | 24,15 | -     | 24,15 | -     | 24,15 | 31,88 |
| 4  | 1.520,42 | 23,11 | -     | 23,11 | -     | 23,11 | 30,50 |
| H1 | 1.520,42 | 23,40 | 14,70 | 23,40 | 14,70 | 23,40 | 30,89 |
| G1 | 1.520,42 | 23,31 | 11,59 | 23,31 | 11,59 | 23,31 | 30,77 |
| 4j | 1.480,57 | 22,54 | -     | 22,54 | -     | 22,54 | 29,75 |
| 5  | 1.450,06 | 21,97 | -     | 21,97 | -     | 21,97 | 29,00 |
| 6  | 1.354,55 | 20,64 | -     | 20,64 | -     | 20,64 | 27,25 |
| 6j | 1.246,35 | 18,94 | -     | 18,94 | -     | 18,94 | 25,00 |

A integrale copertura del periodo di carezza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo dovrà essere corrisposto un importo forfettario lordo "pro-capite" di 300 euro in due tranches, la prima di 200 euro con la retribuzione del mese di marzo 2018, la seconda di 100 euro verrà erogata con la retribuzione del mese di novembre 2018. Per le imprese artigiane, la prima tranche potrà essere erogata in 2 ulteriori tranches di 100 euro con le retribuzioni del mese di marzo e aprile 2018.

L'importo "una tantum", non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del Tfr, è ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra

## Principali scadenze del mese di marzo

---

### mercoledì 7 marzo

#### **Sostituti d'imposta – Modello CU – Invio telematico all'Agenzia delle entrate**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della CU2018, Certificazione Unica dei compensi corrisposti, nel 2017, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

### venerdì 16 marzo

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2017.

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

#### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **domenica 25 marzo**

### **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

## **sabato 31 marzo (slitta a martedì 3 aprile)**

### **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

### **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2017.

### **Enasarco – Contributi FIRR**

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2017.

### **Sostituti d'imposta – Consegna ai sostituiti del modello CU**

Consegna della CU2018, Certificazione Unica dei compensi corrisposti nel 2017, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

# LYNFA Studio<sup>®</sup>

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

**LYNFA Studio** è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

**LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.**

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

**LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza**, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



# Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

## **Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!**

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

## **Per gli Studi Professionali**

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.